

---

## Disciplina normativa

**Scritto da admin**

Publicato: 30/05/2008 - 09:06

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 69/63 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 - D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 - D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384) I principi introdotti dalla legge n. 69/63 prevedono, da un lato, un particolare regime d'accesso e di svolgimento dell'attività giornalistica; dall'altro la configurazione strutturale dell'Ordine professionale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., ai suoi organismi di articolazione.

La disciplina sull'attività prevede:

- a) l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
- b) la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e la radiazione dall'Albo;
- c) la suddivisione dei giornalisti che svolgano l'attività in forma professionale in due categorie: quella dei "professionisti" e quella dei "pubblicisti": la prima, composta da coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica; la seconda, da coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell'Albo in due elenchi;
- d) la previsione e la disciplina della "pratica giornalistica", il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l'accesso all'elenco dei "professionisti", e la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti;
- e) la previsione di una speciale prova di idoneità professionale;
- f) l'istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

La disciplina "strutturale", cioè l'autogoverno, si realizza invece attraverso l'articolazione dell'Ordine in due gradi di organi: il primo, costituito dai Consigli regionali o interregionali, eletti su base territoriale dagli iscritti; il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine, formato da membri eletti in sede regionale, ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.

Per ulteriori approfondimenti sulla normativa che regola la professione si consiglia di consultare la sezione "Leggi e norme".